



Comune di Andora

Provincia di Savona

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DELLA

GIUNTA COMUNALE

N. 3 Registro deliberazioni

**OGGETTO: FLAG "GRUPPO DI AZIONE COSTIERA SAVONESE"-
"CONVENZIONE PER IL COMODATO DI BENI MOBILI "PUNTI DI
CONFERIMENTO RIFIUTI DELLA PESCA" AD USO DEI PESCATORI
PROFESSIONALI", "CONVENZIONE PER IL COMODATO DI BENI MOBILI
"ATTREZZATURE E MACCHINARI" AD USO DEI PESCATORI
PROFESSIONALI" E "SCRITTURA PRIVATA PER IL COMODATO DI BENI
MOBILI "ATTREZZATURE E MACCHINARI"AD USO DEI PESCATORI
PROFESSIONALI", APPROVAZIONE BOZZE CONTRATTI**

L'anno **duemilaventitre** addì **undici** del mese di **Gennaio** alle ore **09:20**
nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.

Risultano:

	Presenti	Assenti
DEMICHELIS MAURO	X	
ROSSI PAOLO	X	
NICOLINI FABIO	X	
NASI MARIA TERESA	X	
RISSO MONICA	X	

Assiste Il Segretario Generale **Dott.ssa Torre Mariacristina**;

Dott. Mauro Demichelis, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all'ordine del giorno:

PREMESSO:

- Che il FLAG “Gruppo di Azione Costiera Savonese”- Azienda Speciale “RIVIERE DI LIGURIA” della C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA – IMPERIA LA SPEZIA SAVONA – nell’ambito della sua Strategia di Sviluppo Locale per la realizzazione di azioni volte al settore ittico – attraverso il soggetto delegato alle funzioni di Capofila – ha dato attuazione all’azione 2.03.01A “**Realizzazione di punti di conferimento dei rifiuti da pesca**” della Strategia di Sviluppo Locale con fondi di cui al PO FEAMP 2014-2020, Misura 4.63;
- Che il FLAG “Gruppo di Azione Costiera Savonese” – nell’ambito della sua Strategia di Sviluppo Locale per la realizzazione di azioni volte al settore ittico – attraverso il soggetto delegato alle funzioni di Capofila – ha dato attuazione all’azione 2.03.02 “**Acquisto di attrezzature e macchinari per pescatori professionali**” della Strategia di Sviluppo Locale con fondi di cui al PO FEAMP 2014-2020, Misura 4.63;
- che l’Amministrazione Comunale di Andora ha aderito ai progetti sopra richiamati;
- che l’intervento ai punti di conferimento rifiuti consiste nella realizzazione, messa in opera e collaudo di punto di raccolta rifiuti, su area idoneamente pavimentata, corredato di Container coibentato tipo Unimetal Box, Isola ecologica informatizzata con contenitori New Easy;
- che la fornitura sarà a carico del FLAG Gruppo di Azione Costiera – con fondi FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, 2014-2020, Priorità 4, Misura 4.63);
- che l’intervento riguardante la fornitura ai pescatori consiste in nella fornitura della seguente attrezzatura:
 1. **n. 50 casse pallet in plastica (HDPE)**
 - casse
 - 2 traverse,
 - 1200Lx800Px800H mm,
 - portata 400 Kg
 - volume 525 lt
 - coperchi per casse pallet
 - 1200Lx800P mm
 2. **n. 1 produttore/fabbricatore di ghiaccio in granuli compatti**
 - acciaio inox 18/8
 - dimensioni esterne: 560x569x695 mm
 - dimensioni scarico acqua: 479,5 – 65 – 24 mm
 - dimensioni ingresso acqua: 85,5 – 130 mm – 3/4” mm
 - amperaggio fusibile: 16A
 - condensazione: acqua, aria
 - frequenza: 50 Hz
 - Gas refrigerante: R404A
 - Potenza elettrica: 1.7 kW
 - pressione ingresso acqua massima: 6 bar
 - pressione ingresso acqua minima: 1 bar
 - produzione Kg/24h: 510 Kg
 - Temperatura massima: 32° C
 - Temperatura minima: 3° C
 - Temperatura ambiente massima: 43° C
 - Temperatura ambiente minima: 10° C
 - Voltaggio: 230 V
 - 1 contenitore ghiaccio 190 Kg 942x795x1053 mm
 3. **n. 1 transpallet zincato 1000 Kg**
 - a sollevamento manuale hx10m
 - dimensioni forche 1.150x540
 - ruote in nylon resistenti al sale
 - ruote direzionali
 4. **n. 1 transpallet zincato 2.500 Kg**

- dimensioni forche 1.150x540
- ruote in nylon resistenti al sale
- ruote direzionali

CONSIDERATO che, come richiesto dal **FLAG “Gruppo di Azione Costiera Savonese”** affiderà il materiale relativo ai due interventi sopra richiamati, direttamente al Comune di Andora che provvederà a metterlo a disposizione dei pescatori professionisti operanti nel porto di Andora;

VISTA la bozza di “CONVENZIONE PER IL COMODATO DI BENI MOBILI “PUNTI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DELLA PESCA” AD USO DEI PESCATORI PROFESSIONALI”, allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la bozza di “CONVENZIONE PER IL COMODATO DI BENI MOBILI “ATTREZZATURE E MACCHINARI” AD USO DEI PESCATORI PROFESSIONALI”, allegato B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la bozza di “SCRITTURA PRIVATA PER IL COMODATO DI BENI MOBILI “ATTREZZATURE E MACCHINARI” AD USO DEI PESCATORI PROFESSIONALI”, da sottoscrivere tra il Comune di Andora ed i pescatori professionali operanti nel porto di Andora allegato C) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, in ragione delle considerazioni sopra riportate, di approvare lo schema dei contratti sopra richiamati;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del Dirigente Area III (Arch. P. GHIONE);

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 83 del 22/12/2003;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

AD UNANIMITA’ di voti, esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1) DI RITENERE le premesse sopra riportate parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) DI ADERIRE alle proposte formulate dal FLAG “Gruppo di Azione Costiera Savonese” – nell’ambito della sua Strategia di Sviluppo Locale per la realizzazione di azioni volte al settore ittico.

3) DI APPROVARE, facendo salvo piccole modifiche, integrazioni e correzioni purchè non sostanziali, lo schema di “CONVENZIONE PER IL COMODATO DI BENI MOBILI “PUNTI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DELLA PESCA” AD USO DEI PESCATORI PROFESSIONALI”, allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

4) DI APPROVARE, facendo salvo piccole modifiche, integrazioni e correzioni purchè non sostanziali, lo schema di “CONVENZIONE PER IL COMODATO DI BENI MOBILI “ATTREZZATURE E MACCHINARI” AD USO DEI PESCATORI PROFESSIONALI”, allegato B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale

5) DI APPROVARE, facendo salvo piccole modifiche, integrazioni e correzioni purchè non sostanziali, lo schema di “SCRITTURA PRIVATA PER IL COMODATO DI BENI MOBILI “ATTREZZATURE E

MACCHINARI”AD USO DEI PESCATORI PROFESSIONALI”, da sottoscrivere tra il Comune di Andora ed i pescatori professionali operanti nel porto di Andora allegato C) al presente atto quale parte integrante e sostanziale

6) DI DARE MANDATO al Dirigente Area III, Arch. Paolo Ghione per ogni necessario atto conseguente compresa la sottoscrizione dei contratti in argomento da sottoscrivere tra il Comune di Andora e il FLAG “Gruppo di Azione Costiera Savonese”- Azienda Speciale “RIVIERE DI LIGURIA” della C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA – IMPERIA LA SPEZIA SAVONA (allegati A e B) e la “SCRITTURA PRIVATA PER IL COMODATO DI BENI MOBILI “ATTREZZATURE E MACCHINARI”AD USO DEI PESCATORI PROFESSIONALI”, da sottoscrivere tra il Comune di Andora ed i pescatori professionali operanti nel porto di Andora (allegato C).

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Mauro Demichelis

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Torre Mariacristina

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, in base al disposto dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

CONVENZIONE
PER IL COMODATO DI BENI MOBILI
“ATTREZZATURE E MACCHINARI”
AD USO DEI PESCATORI PROFESSIONALI

Azienda Speciale “RIVIERE DI LIGURIA” della C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA – IMPERIA LA SPEZIA SAVONA, Codice Fiscale e Partiva IVA 01523290086, con sede legale in Savona, Via Quarda Superiore n. 16, in persona del Presidente, legale rappresentante *pro tempore*, dott. Enrico Lupi (nato a Imperia il 30/07/1946), di seguito denominata “*comodante*”

E

COMUNE di, Codice Fiscale e Partita IVA, con sede legale in, Via, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, (nat.... a il), di seguito denominata “*comodataria*”

Premesso che

- l’azienda speciale “Riviere di Liguria”, in virtù di delibera della Camera di Commercio Riviere di Liguria n. 68 del 26/09/2016, svolge le funzioni di Capofila del FLAG “Gruppo di Azione Costiera Savonese”;
- il FLAG “Gruppo di Azione Costiera Savonese” è beneficiario della Priorità IV del PO FEAMP 2014-2020 (misura 4.62, 4.63 e 4.64), operante nella Regione Liguria, avente proprio rappresentante legale il Sen. Paolo Ripamonti (nato a Loano il 26/04/1969) e domiciliato per la carica presso la sede del FLAG GAC Savonese in Savona, Via Quarda Superiore n. 16;
- il FLAG “Gruppo di Azione Costiera Savonese” – nell’ambito della sua Strategia di Sviluppo Locale per la realizzazione di azioni volte al settore ittico – attraverso il soggetto delegato alle funzioni di Capofila – ha dato attuazione all’azione 2.03.02 “**Acquisto di attrezzature e macchinari per pescatori professionali**” della Strategia di Sviluppo Locale con fondi di cui al PO FEAMP 2014-2020, Misura 4.63;
- il Comune di ha aderito al progetto di cui all’azione 2.03.02 del FLAG GAC Savonese con nota del
- il Comune di ha individuato il luogo della locazione delle attrezzature sito in
- l’azienda speciale “Riviere di Liguria”, per conto del FLAG GAC Savonese, ha proceduto con avviso pubblico alla fornitura delle attrezzature;

-
- E' intenzione dell'azienda speciale "Riviere di Liguria" concedere in comodato d'uso gratuito al Comune di, le attrezzature, di sua proprietà, da destinare ad uso dei pescatori professionali, come di seguito individuate:
 - ...
 -

**Tutto quanto sopra premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono
quanto segue**

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

ART. 2

La Comodante dà e concede in temporaneo comodato gratuito alla Comodataria, che accetta, i seguenti beni mobili:

1. **n. 50 casse pallet in plastica (HDPE)**
 - casse
 - 2 traverse,
 - 1200Lx800Px800H mm,
 - portata 400 Kg
 - volume 525 lt
 - coperchi per casse pallet
 - 1200Lx800P mm
2. **n. 1 produttore/fabbricatore di ghiaccio in granuli compatti**
 - acciaio inox 18/8
 - dimensioni esterne: 560x569x695 mm
 - dimensioni scarico acqua: 479,5 – 65 – 24 mm
 - dimensioni ingresso acqua: 85,5 – 130 mm – 3/4" mm
 - amperaggio fusibile: 16A
 - condensazione: acqua, aria
 - frequenza: 50 Hz
 - Gas refrigerante: R404A
 - Potenza elettrica: 1.7 kW
 - pressione ingresso acqua massima: 6 bar
 - pressione ingresso acqua minima: 1 bar
 - produzione Kg/24h: 510 Kg
 - Temperatura massima: 32° C
 - Temperatura minima: 3° C
 - Temperatura ambiente massima: 43° C
 - Temperatura ambiente minima: 10° C
 - Voltaggio: 230 V
 - 1 contenitore ghiaccio 190 Kg 942x795x1053 mm
3. **n. 1 transpallet zincato 1000 Kg**
 - a sollevamento manuale hx10m

- dimensioni forche 1.150x540
 - ruote in nylon resistenti al sale
 - ruote direzionali
4. n. 1 transpallet zincato 2.500 Kg
- dimensioni forche 1.150x540
 - ruote in nylon resistenti al sale
 - ruote direzionali

siti nel Comune di, luogo..... , di cui alla planimetria che si allega alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 3

Il presente contratto è stipulato a titolo gratuito.

ART. 4

La durata della convenzione è fissata in n. 10 (dieci) anni, con decorrenza dalla data del e termine alla data del

Alla scadenza del termine sopra convenuto la Comodataria potrà dismettere, a proprie spese, i beni mobili oggetto della presente convenzione, previa autorizzazione scritta da parte del Comodante.

Le parti danno peraltro atto che i beni mobili oggetto della presente convenzione saranno detenuti dalla comodataria.

ART. 5

La Comodataria assume tutti gli obblighi del custode con riferimento ai beni mobili oggetto del presente contratto.

La Comodataria assegna, entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, i beni mobili di cui all'art. 2 della presente, in uso gratuito ai pescatori professionali operanti nel proprio porto, tramite apposito contratto di sub comodato da sottoscrivere sia tramite unico soggetto rappresentante, (qualora fosse necessario con la costituzione degli operatori in argomento in associazione) sia collettivamente con atto sottoscritto da tutti i soggetti individuali.

ART. 6

Il Comodatario si occuperà, per conto del Comodante, alla gestione operativa dei beni mobili svolgendo le seguenti attività:

- promuove e realizza iniziative atte al corretto e migliore utilizzo dei beni mobili, concessi in comodato d'uso gratuito, da parte dei pescatori professionali operanti sul proprio territorio comunale;
- definisce eventuali regolamenti per l'accesso e l'utilizzo dei beni mobili (pescatori professionali del Comune di) concessi in comodato d'uso;

- predispone eventuali contratti di servizio da sottoscrivere con gli utenti terzi (pescatori professionali del Comune di);
- provvede alla gestione amministrativa e contabile dei beni mobili;
- individua e gestisce, a propria cura, le esigenze di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili e degli impianti ad essi connessi;
- stipula eventuali contratti passivi e/o attivi atti alla gestione e manutenzione dei beni mobili concessi in uso dal Comodante;
- assicura la corretta gestione dei rifiuti, del loro ritiro e conferimento;
- sostiene le spese, ovvero l'esecuzione diretta, con diritto di rivalsa sui sub-comodanti, nelle modalità meglio descritte nel contratto di sub-comodato, per la gestione (spese relative a spese di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti, luce, acqua, etc.), manutenzione ordinaria e straordinaria, anche se non urgenti, dei beni mobili oggetto della presente convenzione. Le spese sono in capo alla Comodataria fino alla naturale scadenza del presente contratto;
- si impegna ad osservare le disposizioni in vigore per la sicurezza e l'accessibilità, la prevenzione per danni, incendi, l'igiene, la sanità e quanto altro attinente all'uso ed al godimento dei beni medesimi, sulla base del piano della sicurezza e della prevenzione elaborato dal Comandatario;
- individua e comunica, preventivamente, agli uffici competenti del Comodante, le esigenze di manutenzione straordinaria dei beni mobili.

ART. 7

Il Comandatario indica quale responsabile delle attività in capo all'art. 6, responsabile della sicurezza e referente per i rapporti con il Comodante, il sig. dell'ufficio del Comune di

Il Comandatario comunicherà, entro 15 (quindici) giorni dalla decorrenza, l'eventuale nuovo nominativo preposto alla gestione e manutenzione dei beni mobili.

ART. 8

È fatto espresso divieto di sub comodare o comunque cedere a qualsiasi altro titolo, in tutto o in parte, i beni mobili comodati, se non per i fini previsti dalla presente convenzione.

La Comodataria potrà servirsi dei beni mobili solo per l'uso consentito per la destinazione e per le attività previste dalla presente convenzione all'art. 5, 2° capoverso. In caso contrario la Comodante potrà richiedere l'immediata restituzione dei beni concessi in comodato, oltre al risarcimento del danno, determinandosi *ipso iure* la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 1456

cod.civ..

ART. 9

La Comodataria si obbliga a non apportare alcuna modifica ai beni mobili senza il preventivo consenso scritto della Comodante. L'inosservanza del presente patto determina *ipso iure* la risoluzione del contratto a danno e spese della Comodataria.

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dalla Comodataria restano acquisite alla Comodante al termine del comodato senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso della Comodante.

La mutata destinazione dell'uso della cosa comodata o l'esecuzione dei lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie effettuate senza il consenso della Comodante produrranno *ipso iure* la risoluzione del contratto per fatto o colpa della Comodataria.

ART. 10

E' facoltà della Comodante ispezionare o far ispezionare i beni mobili oggetto di questa convenzione, con obbligo di preavviso.

ART. 11

La Comodante è esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza di impianti connessi ai beni mobili e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio.

La Comodante è esonerata, altresì, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che alla stessa dovessero derivargli da fatto, omissione o colpa di terzi.

ART. 12

La Comodataria è costituita custode dei beni oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso la Comodante ed i terzi dei danni causati per sua colpa e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso del bene, fermo restando che la Comodante riconosce ogni diritto di rivalsa da parte del Comune Comodatario sui sub-comodatari.

ART. 13

La Comodante deve avvisare la Comodataria riguardo all'eventuale presenza di vizi sui beni concessi, da lei conosciuti, che potrebbero causarle dei danni. In difetto di tale avviso, dovrà risarcire la Comodataria nel caso che tali danni si manifestassero.

ART. 14

Tutte le eventuali spese del presente atto e accessorie, spese di registrazione comprese, sono a carico della Comodataria.

ART. 15

Tutti i patti contrattuali soprariportati sono validi ed efficaci se non modificati da

disposizioni inderogabili previste da leggi in materia di comodato in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto può avere luogo e può essere prevista solo con atto scritto.

ART. 17

Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore a cui le parti si rimettono.

ART. 18

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, la Comodataria dichiara di essere domiciliata presso la propria sede legale in ... , Via

ART. 19

Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od esecuzione della presente convenzione - salvo che rientri tra quelle per le quali la legge prevede espressamente l'inderogabilità della competenza per territorio - sarà esclusivamente competente il Foro di Savona.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì

La Comodante

La Comodataria

Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione e cognizione delle obbligazioni tutte precisate nei sopracitati articoli e con particolare riferimento a quelle distinte ai nr. 2-4-5-6-7-8-9-18-19, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., dichiarano di approvarle specificamente intendendole come sottoscritte una per una.

La Comodante

La Comodataria

SCRITTURA PRIVATA
PER IL COMODATO DI BENI MOBILI
“ATTREZZATURE E MACCHINARI”
AD USO DEI PESCATORI PROFESSIONALI

E

Tra il **COMUNE di ANDORA** Codice Fiscale e Partita IVA 00135420099, con sede legale in Andora Via Cavour 94, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, di seguito denominato “comodatante”

E

I seguenti Pescatori Professionali, operanti nel Porto di Andora:

- **Sig.**..... nato a Il
Residente Via Codice Fiscale e Partita IVA
.....,
- **Sig.**..... nato a Il
Residente Via Codice Fiscale e Partita IVA
.....,
- **Sig.**..... nato a Il
Residente Via Codice Fiscale e Partita IVA
.....,
- **Sig.**..... nato a Il
Residente Via Codice Fiscale e Partita IVA
.....,
- **Sig.**..... nato a Il
Residente Via Codice Fiscale e Partita IVA
.....,

di seguito denominati collettivamente “*sub-comodatari*”

Premesso che

- l'azienda speciale “Riviere di Liguria”, in virtù di delibera della Camera di Commercio Riviere di Liguria n. 68 del 26/09/2016, svolge le funzioni di Capofila del FLAG “Gruppo di Azione Costiera Savonese”;
- il FLAG “Gruppo di Azione Costiera Savonese” è beneficiario della Priorità IV del PO FEAMP 2014-2020 (misura 4.62, 4.63 e 4.64), operante nella Regione Liguria,

avente proprio rappresentante legale il Sen. Paolo Ripamonti (nato a Loano il 26/04/1969) e domiciliato per la carica presso la sede del FLAG GAC Savonese in Savona, Via Quarda Superiore n. 16;

- il FLAG “Gruppo di Azione Costiera Savonese” – nell’ambito della sua Strategia di Sviluppo Locale per la realizzazione di azioni volte al settore ittico – attraverso il soggetto delegato alle funzioni di Capofila – ha dato attuazione all’azione 2.03.02 “**Acquisto di attrezzature e macchinari per pescatori professionali**” della Strategia di Sviluppo Locale con fondi di cui al PO FEAMP 2014-2020, Misura 4.63;
- il Comune di Andora ha aderito al progetto di cui all’azione 2.03.02 del FLAG GAC Savonese;
- il Comune di Andora ha individuato il luogo della locazione delle attrezzature **sito all’interno dell’area portuale, specificatamente nelle aree già concesse ai sopra richiamati pescatori professionali**
- l’azienda speciale “Riviere di Liguria”, per conto del FLAG GAC Savonese, ha proceduto con avviso pubblico alla fornitura delle attrezzature;
-
- Che l’azienda speciale “Riviere di Liguria” ha concesso in comodato d’uso gratuito al Comune di ANDORA, le attrezzature, di sua proprietà, da destinare ad uso dei pescatori professionali, come di seguito individuate:
 - o ...
 - o
- Che il contratto di comodato sottoscritto tra il Comune di Andora (in qualità di comodatario) e l’azienda speciale “Riviere di Liguria” (in qualità di comodante) prevede a carico del Comune di seguenti obblighi che testualmente si riportano:
 - promuove e realizza iniziative atte al corretto e migliore utilizzo dei beni mobili, concessi in comodato d’uso gratuito, da parte dei pescatori professionali operanti sul proprio territorio comunale;
 - definisce eventuali regolamenti per l’accesso e l’utilizzo dei beni mobili (pescatori professionali del Comune di Andora) concessi in comodato d’uso;
 - predispone eventuali contratti di servizio da sottoscrivere con gli utenti terzi (pescatori professionali del Comune di Andora);
 - provvede alla gestione amministrativa e contabile dei beni mobili;
 - individua e gestisce, a propria cura, le esigenze di conduzione, manutenzione

ordinaria e straordinaria dei beni mobili e degli impianti ad essi connessi;

- stipula eventuali contratti passivi e/o attivi atti alla gestione e manutenzione dei beni mobili concessi in uso dal Comodante;
- assicura la corretta gestione dei rifiuti, del loro ritiro e conferimento;
- sostiene le spese, ovvero l'esecuzione diretta, con diritto di rivalsa sui sub-comodanti, nelle modalità meglio descritte nel contratto di sub-comodato, per la gestione (spese relative a spese di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti, luce, acqua, etc.), manutenzione ordinaria e straordinaria, anche se non urgenti, dei beni mobili oggetto della presente convenzione. Le spese sono in capo alla Comodataria fino alla naturale scadenza del presente contratto;
- si impegna ad osservare le disposizioni in vigore per la sicurezza e l'accessibilità, la prevenzione per danni, incendi, l'igiene, la sanità e quanto altro attinente all'uso ed al godimento dei beni medesimi, sulla base del piano della sicurezza e della prevenzione elaborato dal Comandatario;
- individua e comunica, preventivamente, agli uffici competenti del Comodante, le esigenze di manutenzione straordinaria dei beni mobili.

- **Che il contratto di comodato tra il Comune di Andora e l'azienda speciale "Riviere di Liguria" è stato debitamente sottoscritto in data.....**

**Tutto quanto sopra premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono
quanto segue**

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

ART. 2

Il Comune di Andora, nella sua qualità di comodatario dei beni concessigli dall'azienda speciale "Riviere di Liguria" concede in sub-comodato temporaneo gratuito, ai seguenti pescatori professionali operanti nel porto di Andora:

- **Sig.....** nato a Il
Residente Via Codice Fiscale e Partita IVA
.....,

- **Sig.....** nato a Il
Residente Via Codice Fiscale e Partita IVA
.....,

- **Sig.....** nato a Il
Residente Via Codice Fiscale e Partita IVA

.....,

- Sig. nato a Il
Residente Via Codice Fiscale e Partita IVA

.....,

- Sig. nato a Il
Residente Via Codice Fiscale e Partita IVA

.....,

i quali, singolarmente ed in solido tra loro accettano, i seguenti beni mobili:

-

-

-

siti nel Comune di, luogo..... , di cui alla planimetria che si allega alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 3

Il presente contratto è stipulato a titolo gratuito.

ART. 4

La durata del contratto di sub comodato ha scadenza coincidente con la medesima fissata dal contratto di comodato stipulato tra il Comune di Andora e l'azienda speciale "Riviere di Liguria", dando atto che lo stesso contratto prevede che scadenza del termine sopra convenuto la Comodataria potrà dismettere, a proprie spese, i beni mobili oggetto della presente convenzione, previa autorizzazione scritta da parte del Comodante.

ART. 5

I pescatori professionali operanti nel porto di Andora, sottoscrittori del presente atto, sia singolarmente sia collettivamente in solido tra loro si fanno carico degli obblighi del custode dei beni in argomento, doveri come indicati nelle premesse, per conto del comune di Andora.

ART. 6

In particolare i pescatori professionali assegnatari dei beni del presente contratto di sub comodato, sia singolarmente sia collettivamente come coobbligati in solido, si dovranno attenere ai seguenti obblighi e doveri:

1. Al momento della consegna del materiale il richiedente dovrà firmare un verbale preparato dall'Ufficio competente, secondo il modello allegato al

presente regolamento (ALLEGATO B). Tale verbale dovrà contenere i seguenti elementi:

- Descrizione dei beni ricevuti e quantità;
- Descrizione di eventuali difetti riscontrati dal richiedente;
- Data di ritiro dei beni e data di restituzione prevista se diversa da quella stabilita dal presente contratto;
- Esonero dell'amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose derivanti dall'uso dei beni concessi;

2. Al momento della restituzione del materiale, sia essa a scadenza contrattuale sia anticipata per richiesta, un incaricato dell'Ufficio Demanio o dei Servizi tecnologici, procederà alla verifica dello stato di integrità dei beni nonché alla rispondenza qualitativa e quantitativa rispetto a quanto dato in consegna, dello stato del materiale riconsegnato e degli eventuali danni, nonché l'eventuale ritardo nella riconsegna.
3. Nel caso in cui i beni risultino danneggiati e/o mancanti, si procederà ad accertare l'entità del danno ed alla contestazione della somma da richiedersi al singolo soggetto ovvero collettivamente ai soggetti obbligati in solido.
4. La quantificazione di eventuali danni subiti dai beni dati in uso e/o dei materiali mancanti verrà determinata dagli uffici comunali in base ai prezzi correnti di mercato, rilevati al momento della valutazione, per l'acquisto o la riparazione dei beni medesimi.

Il soggetto responsabile, ovvero i soggetti coobbligati in solido, sarà tenuto al versamento della cifra a completa copertura della somma che sarà necessaria all'acquisto delle attrezzature non più idonee, non restituite e/o delle eventuali riparazioni che si saranno rese necessarie.

5. Sono ulteriori obblighi e responsabilità del soggetto richiedente:
 - Deve restituire le attrezzature concesse in uso nello stato medesimo in cui le ha ricevute;
 - Deve utilizzare i beni esclusivamente per il tempo e per il fine indicati nel presente contratto;
 - Non può concedere ad altri i beni ricevuti in uso;
 - Deve salvaguardare l'integrità e il corretto utilizzo dei beni;
 - Si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale nei confronti di terzi, di

cose e di luoghi per i danni derivati dall'uso delle attrezzature in questione o comunque per un utilizzo improprio delle stesse attrezzature.

- I sub comodatari si obbligano a non apportare alcuna modifica ai beni mobili senza il preventivo consenso scritto del competente ufficio Comunale.
- I sub comodatari dovranno procedere all'immediata segnalazione ai competenti Uffici comunale circa ogni inconveniente, danneggiamento, usura, avarie, necessità di riparazioni e quant'altro possa, anche potenzialmente, causare danni al Comune o comunque contestazioni allo stesso da parte dell'Azienda comodante, fermo restando ogni eventuale diritto di rivalsa da parte dell'Ente sui sub-comodatari.
- I sub comodatari si assumono ogni onere derivanti dalle spese di manutenzione ordinaria sia di gestione, a qualsiasi titolo, dei beni in argomento, ivi compreso spese di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti, luce, acqua (anche derivanti da necessità di allaccio nuove utenze) oltre che quelle relative alle forniture e quant'altro di necessario.

ART. 7

E'facoltà degli uffici Comunali ispezionare o far ispezionare i beni mobili oggetto di questa convenzione, senza obbligo di preavviso.

ART. 8

Tutte le eventuali spese del presente atto e accessorie, spese di registrazione comprese, da effettuarsi in caso d'uso, saranno a carico del soggetto richiedente la registrazione .

ART. 9

Tutti i patti contrattuali soprariportati sono validi ed efficaci se non modificati da disposizioni inderogabili previste da leggi in materia di comodato in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto può avere luogo e può essere prevista solo con atto scritto.

ART. 10

Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore a cui le parti si rimettono.

ART. 11

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, i soggetti sub- comodatari dichiarano di essere rispettivamente domiciliati presso le proprie sedi legale come segue:

- Sig. nato a Il
Residente Via Codice Fiscale e Partita IVA
.....,
- Sig. nato a Il
Residente Via Codice Fiscale e Partita IVA
.....,
- Sig. nato a Il
Residente Via Codice Fiscale e Partita IVA
.....,
- Sig. nato a Il
Residente Via Codice Fiscale e Partita IVA
.....,
- Sig. nato a Il
Residente Via Codice Fiscale e Partita IVA
.....,

ART. 12

Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od esecuzione della presente convenzione - salvo che rientri tra quelle per le quali la legge prevede espressamente l'inderogabilità della competenza per territorio - sarà esclusivamente competente il Foro di Savona.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì

La sub Comodante – Comune di ANDORA _____

I SUB -COMODATARI

- Sig. nato a Il
Residente Via Codice Fiscale e Partita IVA
.....,
- Sig. nato a Il
Residente Via Codice Fiscale e Partita IVA
.....,
- Sig. nato a Il

Residente Via Codice Fiscale e Partita IVA
.....,

- Sig..... nato a Il

Residente Via Codice Fiscale e Partita IVA
.....,

- Sig..... nato a Il

Residente Via Codice Fiscale e Partita IVA
.....,

Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione e cognizione delle obbligazioni tutte precisate nei sopracitati articoli e con particolare riferimento a quelle distinte ai nr. 2-4-5-6-7-8-9-18-19, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., dichiarano di approvarle specificamente intendendole come sottoscritte una per una.

La sub Comodante – Comune di ANDORA _____

I SUB -COMODATARI

- Sig..... nato a Il

Residente Via Codice Fiscale e Partita IVA
.....,

- Sig..... nato a Il

Residente Via Codice Fiscale e Partita IVA
.....,

- Sig..... nato a Il

Residente Via Codice Fiscale e Partita IVA
.....,

- Sig..... nato a Il

Residente Via Codice Fiscale e Partita IVA
.....,

- Sig..... nato a Il

Residente Via Codice Fiscale e Partita IVA
.....,

CONVENZIONE
PER IL COMODATO DI BENI MOBILI
“PUNTI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DELLA PESCA”
AD USO DEI PESCATORI PROFESSIONALI

Azienda Speciale “RIVIERE DI LIGURIA” della C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA – IMPERIA LA SPEZIA SAVONA, Codice Fiscale e Partiva IVA 01523290086, con sede legale in Savona, Via Quarda Superiore n. 16, in persona del Presidente, legale rappresentante *pro tempore*, dott. Enrico Lupi (nato a Imperia il 30/07/1946), di seguito denominata “*comodante*”

E

COMUNE di, Codice Fiscale e Partita IVA, con sede legale in, Via, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, (nat.... a il), di seguito denominata “*comodataria*”

Premesso che

- l’azienda speciale “Riviere di Liguria”, in virtù di delibera della Camera di Commercio Riviere di Liguria n. 68 del 26/09/2016, svolge le funzioni di Capofila del FLAG “Gruppo di Azione Costiera Savonese”;
- il FLAG “Gruppo di Azione Costiera Savonese” è beneficiario della Priorità IV del PO FEAMP 2014-2020 (misura 4.62, 4.63 e 4.64), operante nella Regione Liguria, avente proprio rappresentante legale il Sen. Paolo Ripamonti (nato a Loano il 26/04/1969) e domiciliato per la carica presso la sede del FLAG GAC Savonese in Savona, Via Quarda Superiore n. 16;
- il FLAG “Gruppo di Azione Costiera Savonese” – nell’ambito della sua Strategia di Sviluppo Locale per la realizzazione di azioni volte al settore ittico – attraverso il soggetto delegato alle funzioni di Capofila – ha dato attuazione all’azione 2.03.01A “**Realizzazione di punti di conferimento dei rifiuti da pesca**” della Strategia di Sviluppo Locale con fondi di cui al PO FEAMP 2014-2020, Misura 4.63;
- il Comune di ha aderito al progetto di cui all’azione 2.03.01A del FLAG GAC Savonese con nota del
- il Comune di ha individuato il luogo della locazione del punto di conferimento dei rifiuti della pesca professionale sito in (misure lineari...);
- l’azienda speciale “Riviere di Liguria”, per conto del FLAG GAC Savonese, ha proceduto con avviso pubblico alla fornitura delle attrezzature atte alla

realizzazione del punto di conferimento dei rifiuti della pesca professionale;

-
- E' intenzione dell'azienda speciale "Riviere di Liguria" concedere in comodato d'uso gratuito al Comune di le attrezzature, di sua proprietà, atte a realizzare il punto di conferimento dei rifiuti della pesca professionale sito in come di seguito individuate:
 - o ...
 - o

Tutto quanto sopra premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

ART. 2

La Comodante dà e concede in temporaneo comodato gratuito alla Comodataria, che accetta, i seguenti beni mobili:

- Container coibentato tipo Unimetal Box,
- Isola ecologica informatizzata con contenitori New Easy;

siti nel Comune di, luogo....., di cui alla planimetria che si allega alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 3

Il presente contratto è stipulato a titolo gratuito.

ART. 4

La durata della convenzione è fissata in n. 10 (dieci) anni, con decorrenza dalla data del e termine alla data del

Alla scadenza del termine sopra convenuto la Comodataria potrà dismettere, a proprie spese, i beni mobili oggetto della presente convenzione, previa autorizzazione scritta da parte del Comodante.

Le parti danno peraltro atto che i beni mobili oggetto della presente convenzione saranno detenuti dalla comodataria.

ART. 5

La Comodataria assume tutti gli obblighi del custode con riferimento ai beni mobili oggetto del presente contratto.

La Comodataria assegna, entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del

presente contratto, i beni mobili di cui all'art. 2 della presente, in uso gratuito ai pescatori professionali operanti nel proprio porto.

ART. 6

Il Comodatario si occuperà, per conto del Comodante, alla gestione operativa dei beni mobili svolgendo le seguenti attività:

- promuove e realizza iniziative atte al corretto e migliore utilizzo dei beni mobili, concessi in comodato d'uso gratuito, da parte dei pescatori professionali operanti sul proprio territorio comunale;
- definisce eventuali regolamenti per l'accesso e l'utilizzo dei beni mobili (pescatori professionali del Comune di) concessi in comodato d'uso;
- predispone eventuali contratti di servizio da sottoscrivere con gli utenti terzi (pescatori professionali del Comune di);
- provvede alla gestione amministrativa e contabile dei beni mobili;
- individua e gestisce, a propria cura, le esigenze di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili e degli impianti ad essi connessi;
- stipula eventuali contratti passivi e/o attivi atti alla gestione e manutenzione dei beni mobili concessi in uso dal Comodante;
- assicura la corretta gestione dei rifiuti, del loro ritiro e conferimento;
- sostiene le spese, ovvero l'esecuzione diretta, per la gestione (spese relative a spese di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti, luce, acqua, etc.), manutenzione ordinaria e straordinaria, anche se non urgenti, dei beni mobili oggetto della presente convenzione. Le spese sono in capo alla Comodataria fino alla naturale scadenza del presente contratto;
- si impegna ad osservare le disposizioni in vigore per la sicurezza e l'accessibilità, la prevenzione per danni, incendi, l'igiene, la sanità e quanto altro attinente all'uso ed al godimento dei beni medesimi, sulla base del piano della sicurezza e della prevenzione elaborato dal Comandatarario;
- individua e comunica, preventivamente, agli uffici competenti del Comodante, le esigenze di manutenzione straordinaria dei beni mobili.

ART. 7

Il Comandatarario indica quale responsabile delle attività in capo all'art. 6, responsabile della sicurezza e referente per i rapporti con il Comodante, il sig. dell'ufficio del Comune di

Il Comandatarario comunicherà, entro 15 (quindici) giorni dalla decorrenza, l'eventuale nuovo nominativo preposto alla gestione e manutenzione dei beni mobili.

ART. 8

È fatto espresso divieto di sub comodare o comunque cedere a qualsiasi altro titolo, in tutto o in parte, i beni mobili comodati, se non per i fini previsti dalla presente convenzione.

La Comodataria potrà servirsi dei beni mobili solo per l'uso consentito per la destinazione e per le attività previste dalla presente convenzione all'art. 5, 2° capoverso. In caso contrario la Comodante potrà richiedere l'immediata restituzione dei beni concessi in comodato, oltre al risarcimento del danno, determinandosi *ipso iure* la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 1456 cod.civ..

ART. 9

La Comodataria si obbliga a non apportare alcuna modifica ai beni mobili senza il preventivo consenso scritto della Comodante. L'inosservanza del presente patto determina *ipso iure* la risoluzione del contratto a danno e spese della Comodataria.

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dalla Comodataria restano acquisite alla Comodante al termine del comodato senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso della Comodante.

La mutata destinazione dell'uso della cosa comodata o l'esecuzione dei lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie effettuate senza il consenso della Comodante produrranno *ipso iure* la risoluzione del contratto per fatto o colpa della Comodataria.

ART. 10

E' facoltà della Comodante ispezionare o far ispezionare i beni mobili oggetto di questa convenzione, con obbligo di preavviso.

ART. 11

La Comodante è esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza di impianti connessi ai beni mobili e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio.

La Comodante è esonerata, altresì, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che alla stessa dovessero derivargli da fatto, omissione o colpa di terzi.

ART. 12

La Comodataria è costituita custode dei beni oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso la Comodante ed i terzi dei danni causati per sua colpa e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso del bene.

ART. 13

La Comodante deve avvisare la Comodataria riguardo all'eventuale presenza di vizi sul

bene, da lei conosciuti, che potrebbero causarle dei danni. In difetto di tale avviso, dovrà risarcire la Comodataria nel caso che tali danni si manifestassero.

ART. 14

Tutte le eventuali spese del presente atto e accessorie, spese di registrazione comprese, sono a carico della Comodataria.

ART. 15

Tutti i patti contrattuali soprariportati sono validi ed efficaci se non modificati da disposizioni inderogabili previste da leggi in materia di comodato in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto può avere luogo e può essere prevista solo con atto scritto.

ART. 17

Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore a cui le parti si rimettono.

ART. 18

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, la Comodataria dichiara di essere domiciliata presso la propria sede legale in ... , Via

ART. 19

Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od esecuzione della presente convenzione - salvo che rientri tra quelle per le quali la legge prevede espressamente l'inderogabilità della competenza per territorio - sarà esclusivamente competente il Foro di Savona.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì

La Comodante

La Comodataria

Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione e cognizione delle obbligazioni tutte precisate nei sopracitati articoli e con particolare riferimento a quelle distinte ai nr. 2-4-5-6-7-8-9-18-19, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., dichiarano di approvarle specificamente intendendole come sottoscritte una per una.

La Comodante

La Comodataria